

IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- SEZIONE OTTAVA CIVILE -

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

- 1) dott. Francesco Pastore - PRESIDENTE -
- 2) dott. Rosaria Gatti - GIUDICE -
- 3) dott. Fiammetta Lo Bianco - GIUDICE rel/est-

ha pronunciato, ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ., 118, comma primo, disp. att. cod. proc. civ. (come modificati dall'art. 45, comma 17, della L. 18 giugno 2009, n. 69) e 190, comma primo, cod. proc. civ., la seguente

SENTENZA

nella controversia civile relativa ai giudizi riuniti recanti N.R.G. .../2016 e .../2017 del Ruolo Generale Affari Contenziosi (R. G. A. C.) dell'anno 2016 E 2017, avente ad oggetto "Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima "e promossa

DA

G.S., nata a N. il (...); F.S., nato a N. il (...); e P.S., nato a N. il (...); in qualità di eredi ed attori nel procedimento recante R.G. .../2016 e convenuti nel procedimento recante R.G. .../2017, elettivamente domiciliati in Napoli presso lo studio degli Avv.ti ...(C.F.(...)) e ...(C.F. (...)) alla Via..., che li rappresentano e difendono giusta procura in calce all'atto di citazione;

-ATTORI nel giudizio recante NRG.... /2016 e CONVENUTI nel giudizio recante NRG. 25869/2017;

CONTRO

A.E., nata a N. il (...) e G.S., nato a N. il (...), nella sua qualità di erede; convenuto nel giudizio recante NRG. .../2016 e attore nel giudizio recante NRG. .../2017, rappresentato e difeso da se stesso

unitamente all'Avv. ... (C.F. (...)) presso il cui studio è elettivamente domiciliato ai fini della presente procedura i Napoli, alla Via..., in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

-CONVENUTI nel giudizio recante NRG.... /2016 ed ATTORI nel giudizio recante NRG. .../2017;

NONCHE' CONTRO

A.S., nato a N. il (...) rappresentato e difeso da se stesso ed elettivamente domiciliato in N. alla Via B. n. 111;

-CONVENUTO IN ENTRAMBI I GIUDIZI RIUNITI

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

I presenti giudizi riuniti hanno ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria in morte di G.S. nato a S.A. dei L. il (...) e ivi deceduto in data 29.5.1994 ed E.G. nata a N. il (...) e deceduta il 10.12.2014 di cui sono eredi i figli G., F., A., P. e G.S., odierne parti in causa.

In particolare, il giudizio RG .../2016 è stato introdotto da G., F. e P.S. nei confronti di G. e A.S., per la riduzione delle disposizioni lesive della loro quota di legittima contenute nel testamento, datato 9.12.2009 e pubblicato il 16.07.2013, della madre E.G., con cui quest'ultima aveva istituito erede della casa di Pozzuoli solo il figlio G. e rinunciato al suo diritto di proprietà sulla casa in sempre in favore del solo G..

Costituitosi in giudizio, G.S., ha preliminarmente dedotto di essere destinatario, giusto testamento del padre del 23.9.1989 (rinvenuto in casa materna solo molti anni dopo la morte) della quota disponibile del patrimonio paterno ed ha chiesto determinarsi l'esatta consistenza del patrimonio ereditario dei genitori, tenendo conto delle disposizioni testamentarie in suo favore, nonché dei crediti ereditari e condannarsi A.S. alla corresponsione in misura proporzionale alle rispettive quote, del corrispettivo per l'utilizzo degli immobili di, dal 1994 sino al pagamento.

A.S., costituendosi in giudizio ha chiesto: statuire in ordine allo scioglimento delle successioni apertesi e, sulla scorta delle domande tutte formulate, ivi comprese quelle formulate dagli attori, emettere ogni provvedimento utile e necessario conseguente le operazioni di legge, ivi comprese collazioni e riduzioni; condannare chi si è inutilmente opposto allo scioglimento al pagamento delle spese e competenze tutte di lite.

Quindi, nella pendenza del predetto giudizio - nel corso del quale i convenuti G. ed A.S., prestata adesione alla domanda di divisione, hanno invocato l'applicazione dell'istituto della collazione e chiesto il rendimento del conto svolgendo reciproche ed incrociate contestazioni in merito al godimento in via esclusiva dei beni caduti in successione - lo stesso G.S. ha, a sua volta, introdotto il giudizio recante il NRG .../17 nei confronti del germano A. e nel contraddittorio con gli altri

germani chiedendo dichiararsi la nullità per apocrifia del testamento di E.G. datato 7.12.2014 e pubblicato il 7.06.2016 su richiesta dello stesso A.S., con il quale la de cuius aveva lasciato al solo A.S. la casa di Pozzuoli, con onere di vendere il bene e distribuirne il ricavato tra tutti gli eredi in ragione di 1/5.

Disposta la riunione delle cause, stante l'interdipendenza logico-giuridica della causa di scioglimento da quella di impugnazione del titolo successorio in favore di A.S., sussistendo conflitto tra le parti in ordine al titolo successorio che regola la successione di E.G., sono state sospese le operazioni peritali volte a determinare la consistenza degli assi ereditari e a verificare la sussistenza delle lamentate lesioni di legittima ed è stata disposta ed espletata perizia grafologica sul testamento del 7.12.2014 di E.G..

Completate le operazioni peritali, la causa è stata posta in decisione al fine di accertare l'autenticità o meno del predetto testamento del 7.12.2014.

Il testamento olografo, secondo la prospettazione di G.S. non risulterebbe essere stato scritto di pugno dalla "de cuius" ma con scrittura diversa e, pertanto, sarebbe nullo per contrasto con l'art. 606, primo comma, cod. civ.

Preliminarmente va osservato che, all'esito di una travagliata elaborazione giurisprudenziale, sia stato ormai affermato il principio secondo cui *"La parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo."* (cfr., all'uopo, Cass. civ., sez. un., 15 giugno 2015, n. 12307).

Nella specie, dunque, del tutto conformemente al suddetto orientamento giurisprudenziale, l'attore G.S., mediante l'atto di citazione introduttivo del giudizio rg. .../2017, ha chiesto accertarsi la falsità/non genuinità e o nullità per mancanza di autografia.

Ciò premesso, rileva il Collegio come la controversia è stata istruita mediante espletamento di una Consulenza Tecnica d'Ufficio di tipo grafologico, designando, all'uopo e quale ausiliario, il prof. G.S..

Orbene, può ritenersi ampiamente acclarato, alla stregua della relazione di Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata in Cancelleria con modalità telematica, in data 10.6.1921 (ai cui condivisibili rilievi questo collegio integralmente si riporta, inclusi quelli forniti dall'ausiliario, in risposta alle osservazioni avanzate dal convenuto A.S.: cfr., al riguardo, Cass. civ., sez. VI, 27 gennaio 2012, n. 1257, secondo la quale il giudice *"non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante."*), come il testamento olografo oggetto di impugnazione sia da considerarsi senz'altro non autografo, in quanto non scritto dalla mano della de cuius E.G..

In particolare, il metodo seguito dal CTU consistito nello studio del ritmo, dei motivi-guida dei tratti, della struttura delle forme, della costruzione delle lettere e dei contrassegni particolari, consente al Tribunale di ritenere ampiamente condivisibili gli esiti della perizia espletata.

Con riguardo alle scritture di comparazione utilizzate (Carta d'Identità della Sig.ra G.E. N. AR (...), rilasciata dal Comune di Pozzuoli in data 4/05/2009; - atto di Assegnazione datato (...), per Notaio C.

di N. (Rep. (...) - Racc. (...)); - agende personali della Sig.ra E.G. riferite agli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2014), sono state prese in considerazione le scritture prodotte da G.S. nella II memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. e di cui A.S. non ha contestato l'autenticità, con la conseguenza che esse devono ritenersi tacitamente riconosciute ai sensi dell'art. 214 ultimo comma c.p.c. e 215 c.p.c.

Dalle conclusioni cui è giunto l'esperto non v'è dunque motivo di discostarsi, atteso che le operazioni peritali sono state condotte attenendosi scrupolosamente al mandato e utilizzando, quali scritture di comparazione, documenti prodotti dalle parti, come da indicazioni del Giudice istruttore, sottoscritti dalla de cuius e non disconosciuti da parte convenuta.

In particolare, il consulente ha così accertato e argomentato le conclusioni cui è pervenuto: "le sottoscrizioni conosciute, soprattutto quelle riferite al periodo storico del testamento (2014) sono caratterizzate da fenomenologie della senescenza, le quali comportano una generica maggiore fragilità del tratto con conseguente instabilità pressoria e indurimento dei tracciati. Ciò, tuttavia, non esclude il fenomeno dello *shading* il quale ne viene depotenziato. Si registrano altresì repentini scarichi in linea flessiva seguiti da altrettanti repentini alleggerimenti. Si registrano altresì tracciati spuri, anche definiti *pen drag* (trascinamenti) i quali sono tipici dei soggetti in avviata senescenza (sole se presentano, nella qualità della linea, le caratteristiche intrinseche del trascinamento).

Al contrario, la manoscrittura in indagine, comprensiva della sottoscrizione in calce, registra una forza pressoria costante e decisamente superiore rispetto alla modulazione emersa in K. Tale erogazione trova maggiori punti di incisione nei passaggi ove il gesto grafico ha subito maggiore controllo/lentezza, vale a dire nella definizione dei profili con maggiori articolazioni e deviazioni, nei cambi di direzione, nelle connessioni. Inoltre, nella genericità dei casi, si annulla il fenomeno dello *shading* registrandosi vezioni estensive e vezioni flessive di pari incisività.

I processi imitativi, in quanto comportano il rallentamento del processo grafico, tendono a sopprimere il tipico differenziamento pressorio tra tratti ascendenti e discendenti determinando una maggiore uniformità e accentuata intensità d'affondo per presenza di esitazioni ed assenza del naturale vigore gestuale. Non a caso la letteratura scientifica, unanimemente, individua nello studio della componente pressoria un'importante discriminativa nella valutazione della genuinità di un tracciato grafico e, in particolare, rappresenta uno degli indici predittivi dei processi di simulazione, in luce radente, permette una qualificazione della uniformità dei tracciati e l'assenza del fenomeno di *shading* e *tapering*.

Tutto quanto descritto determina una chiara incompatibilità con quanto emerso dallo studio di K; - da ciò emerge una evidente incompatibilità della qualità della linea, in quanto, tenuto conto delle fenomenologie della senescenza emerse in K e dell'assenza di tali fenomenologie in Q, la natura del tracciato, nonché la traiettoria delle vezioni, non possono in alcun modo essere ascritte alla stessa ideo-esecuzione;

- la manoscrittura in indagine (comprensiva della sottoscrizione in calce), rispetto alle manoscritture e sottoscrizioni conosciute, palesa una eccessiva chiarezza e controllo del movimento, il che si traduce in una maggiore leggibilità dei tracciati e riconoscimento delle singole lettere. Al contrario, nei reperti conosciuti (soprattutto negli anni più recenti), per le cause già descritte di senescenza, l'involutione grafica produce una quasi totale carenza di leggibilità dei profili;

- da ciò ne emerge una conseguente e inevitabile incompatibilità del grado di complessità dei tracciati a raffronto il quale risulta espresso attraverso non coincidenti fattori non evoluti/personalizzati della grafia.

7. VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE D'INDAGINE E BILANCIAMENTO DELLE IPOTESI

- Il presente accertamento è stato condotto in conformità alle raccomandazioni provenienti dalla Comunità Scientifica di riferimento;

- i reperti sottoposti a raffronto sono risultati, dal punto di vista della omogeneità, coesività, quantità e qualità, pienamente idonei per le analisi richieste ed esenti da limiti che ne impedissero una corretta visione e valutazione;

- la presenza di manoscritture apposte nello stesso mese e anno del testamento in indagine (dicembre 2014) è stata garanzia di individuazione di fattori necessari per la determinazione dell'annullamento delle problematiche identificative connesse alla variabilità intra-scrivente, consentendo così di studiare il processo di evoluzione-senescenza del gesto grafico.

L'analisi grafica diretta e confrontuale fra i termini grafici in reperti Q e K, secondo quanto esposto e documentato nelle precedenti sezioni illustrative, ha restituito un quadro complessivo di evidenze caratterizzato da profili di incompatibilità in quanto riferite a differenti livelli di immediatezza e complessità gestuali. La manoscrittura in indagine ha restituito significativi quanto inequivocabili indici predittivi di simulazione frutto di un costante controllo dell'esecuzione grafica la cui manifestazione allografica finale ha determinato un tracciato eccessivamente preciso e meticoloso nella definizione di tutti i caratteri. Gli apparenti tremori presenti nell'intero manoscritto sono forzati e non genuini e non compatibili con l'esecuzione grafica emersa nelle manoscritture conosciute della de cuius.

Fondamentali sono i riscontri di incompatibilità oggettivati circa i fenomeni caratterizzati da impercettibilità i quali sono risultati di difficile simulazione.

Ora, considerato che "le manoscritture sono identificate dalla combinazione di tutte le caratteristiche e qualità comprese quelle derivanti dal movimento e dalla forma" e che "un giudizio di identificazione non deve basarsi esclusivamente sulla simile combinazione di elementi distintivi ma deve altresì coesistere l'assenza di divergenze sostanziali fra le grafie a confronto", è da ritenere, sulla base dei complessivi dati acquisiti, che l'intera scheda testamentaria ad apparente nome "E.G.", sottoposta a confronto con i reperti conosciuti della defunta G.E., non è in alcun modo riconducibile alla grafia di mano autografa.

Difatti, la universalmente riconosciuta natura assiomatica del principio dell'individualità delle manoscritture è corroborata dai risultati delle numerose ricerche condotte con approccio indubbiamente scientifico, tra le quali "Srihari SN, Cha SH, Arora H, Lee S., Individuality of Handwriting, Journal of Forensic Sciences, 2002; 47/4": "Nessuno è abile ad imitare tutte le caratteristiche grafiche di un'altra persona e contemporaneamente scrivere con lo stesso livello di abilità grafica".

Le sporadiche, quanto ininfluenti similitudini estetiche dei profili allografi presenti in alcune parole nel corpo del testamento, nonché della firma apposta in calce, con i medesimi profili emersi nel testamento olografo datato 9 dicembre 2009 (convenzionalmente siglato K1), non sono altro che frutto di un processo simulativo i cui esiti, considerato la natura del tracciato in Q, non ha lasciato dubbi circa l'insincerità dello scritto.

8. RISPOSTA AL QUESITO

IN ASSENZA DI LIMITI ALL'INDAGINE, VALUTATI I RIFERIMENTI SCIENTIFICI PUBBLICATI, RISPETTATE LE PROCEDURE RACCOMANDATE DALLA COMUNITÀ SCIENTIFICA, VALUTATI I FATTORI DI COMPLESSITÀ E DI RESISTENZA ALLE IPOTESI FORMULATE, LE RISULTANZE EMERSE DALLE ANALISI AUTONOME E CONFRONTUALI TRA IL REPERTO IN INDAGINE E I REPERTI CONOSCIUTI, SUPPORTANO IN MODO ESTREMAMENTE FORTE L'IPOTESI CHE IL TESTAMENTO IN INDAGINE AD APPARENTE NOME "E.G.", DATATO 7 DICEMBRE 2014, NON È RICONDUCIBILE ALLA GRAFIA DEL SOGGETTO CONOSCIUTO G.E."

Né le osservazioni avanzate dai CT di parte convenuta A.S. inficiano in qualche modo gli esiti degli accertamenti peritali.

In primo luogo, giammai è stata introdotta nel giudizio la questione circa lo stato di salute della G., sicché, da questo punto di vista, non solo la documentazione medica prodotta solo in data 16.4.2021 (quando erano già in corso le operazioni peritali) è tardiva ma è altresì inammissibile in quanto non preceduta da idoneo supporto allegatorio e deduttivo.

In ogni caso, non può mancare di evidenziare che il Consulente, anche con riguardo a tale profilo, ha precisato che "a prescindere dall'eventuale condizione clinica del soggetto in questione, lo studio longitudinale della manoscrittura della de cuius, che abbraccia un ampio arco temporale (dal 2008 al 2014), ha permesso a questo esperto di comprendere in maniera significativa le involuzioni grafiche che progressivamente hanno compromesso il tracciato del soggetto di cui si discute. Tutti i reperti conosciuti della de cuius, analizzati nel loro ampio ventaglio di acquisizione, sono risultati adeguati per quanto concerne i requisiti di comparabilità, adeguatezza, omogeneità e coevità. Tali requisiti sono richiesti dalle raccomandazioni internazionali e, a differenza di quanto sostenuto dai Consulenti di parte, appaiono tutti pienamente soddisfatti.

Infatti, in ordine al requisito della coevità delle scritture, appare il caso precisare che il suo rispetto è un fattore che determina l'annullamento delle problematiche identificative connesse alla variabilità intra-scrivente del processo di evoluzione/involuzione/senescenza del gesto grafico."

Sulla scorta delle considerazioni svolte deve essere affermata la nullità del testamento olografo oggetto di impugnazione, per difetto del requisito dell'autografia, ai sensi dell'art. 606 c.c.

Mentre non può trovare accoglimento la domanda di indegnità a succedere non essendo stato dimostrato (invero neppure chiesto di provare) che il testamento in contestazione sia stato redatto, per emulazione, da A.S..

Discende dalla declaratoria di nullità del testamento datato 7.12.2014, pubblicato in data 7.6.2016, in Castelvoturno (CE), dal Notaio P. Di N. (Rep.(...) - Racc. N. (...)) che la successione di E.G. deve

ritenersi regolata dal testamento del 9.11.2009, pubblicato il (...) presso il Notaio R.F. di N., Rep. (...) racc. (...) trascritto il 30.7.2015.

La presente sentenza relativamente alla domanda qui decisa deve intendersi definitiva in quanto accerta tra le parti il titolo regolativo della successione di E.G. e per tale motivo A.S., maggiormente soccombente, va condannato al pagamento delle spese di lite in favore di G.S..

Esse si liquidano in dispositivo secondo il valore della domanda e le questioni giuridiche trattate, giusta D.M. n. 55 del 2014.

Mentre vanno compensate nei rapporti con G., F. e P.S., in considerazione della posizione neutra assunta rispetto alla domanda ex art. 606 c.c. (cfr. ai fini della qualificazione in termini di sentenza definitiva, Cass. Sez. U -, Sentenza n. 10242 del 19/04/2021. Secondo cui "Ai fini dell'individuazione della natura definitiva o non definitiva di una sentenza che abbia deciso su una delle domande cumulativamente proposte dalle parti stesse, deve aversi riguardo agli indici di carattere formale desumibili dal contenuto intrinseco della stessa sentenza, quali la separazione della causa e la liquidazione delle spese di lite in relazione alla causa decisa").

Sempre per il principio della soccombenza, vanno poste a carico di A.S., in via definitiva, le spese della CTU grafologica come liquidate in corso di causa.

Con separata ordinanza va disposto il prosieguo del giudizio sulle altre domande, previa separazione della domanda di nullità del testamento qui decisa dalle altre proposte.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI NAPOLI - SEZIONE OTTAVA CIVILE -, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di nullità ex art. 606 c.c. avverso il TESTAMENTO OLOGRAFO, attribuito a E.G., datato 7.12.2014, pubblicato in data 7.6.2016, in ... (CE), dal Notaio P. Di N. (Rep.(...) - Racc. N. (...)) e sulla domanda ex art. 463 c.c. e previa separazione delle stesse dalle altre domande spiegate, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

- DICHIARA la NULLITÀ, per difetto di autografia, del TESTAMENTO OLOGRAFO, attribuito a E.G., datato 7.12.2014, pubblicato in data 7.6.2016, in Castelvolturmo (CE), dal Notaio P. Di N. (Rep.(...) - Racc. N. (...));

- DICHIARA, per l'effetto, la SUCCESSIONE "MORTIS CAUSA" della sig.ra E.G., R. dal testamento del 9.11.2009, pubblicato il (...) presso il Notaio R.F. di N., Rep. (...) racc. (...) trascritto il 30.7.2015;

rigetta la domanda ex art. 463 c.c. spiegata da parte attrice nei confronti di A.S.;

- Condanna A.S. al pagamento, in favore di G.S., delle spese di lite che liquida in Euro 585,00 per esborsi ed in Euro 7254,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso spese generali, iva e cpoa come per legge;

compensa le spese tra G.S. e G., F. e P.S.;

Pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, in via definitiva a carico di A.S..

Dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;

Conclusione

Così deciso in NAPOLI, nella Camera di Consiglio del 7 luglio 2022.

Depositata in Cancelleria il 21 luglio 2022.